



Decreto Dirigenziale n. 75 del 12/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA N. 4 AEROGENERATORI DI GRANDE TAGLIA PER UNA POTENZA INSTALLATA TOTALE FINO A 12 MW, LOCALIZZATO IN LOCALITA' PIETRA FELLARA NEL COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (OPERE CONNESSE ANCHE NEI COMUNI DI SAN LUPO, CASALDUNI E PONTELANDOLFO)" PROPOSTO DALLA SOC. SORGENIA GREEN S.R.L. - CUP 2398.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 - successivamente sostituita dalla D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 - sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stata revocata la D.G.R.C. n. 426 del 14/03/2008 (secondo cui le procedure di valutazione ambientale erano svolte dai Tavoli Tecnici) ed approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
 - verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
 - VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;

- i. che con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10.04.2015, pubblicata sul BURC n. 24 del 13.04.2015, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 296685 del 04/04/2008 contrassegnata con CUP 2398, la Sorgenia S.p.A., successivamente trasformata in Sorgenia Green S.r.l. con sede legale in via V. Viviani 12 nel Comune di Milano, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di realizzazione di un "Impianto eolico costituito da n. 4 aerogeneratori di grande taglia per una potenza installata totale fino a 12 MW, localizzato in località Pietra Fellara nel Comune di San Lorenzo Maggiore (opere connesse anche nei Comuni di San Lupo, Casalduni e Pontelandolfo)";
- b. che l'istruttoria dell'istanza in parola è stata assegnata al Tavolo Tecnico n. 3 e successivamente, per il prosieguo dell'istruttoria, all'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012 di cui in premessa;
- c. che, con nota prot. reg. n. 129630 del 17/02/2011 - considerato che la Sorgenia S.p.A. ha presentato contestualmente all'istanza di VIA relativa al progetto in parola altre due istanze concernenti altrettanti impianti eolici, rispettivamente nei Comuni di San Lupo e Casalduni - è stata richiesta la trasmissione di un unico SIA in area vasta, comprensivo di Relazione di Incidenza;
- d. che, con nota acquisita al prot. reg. n. 609411 del 04/08/2011, la Sorgenia S.p.A. ha trasmesso, tra l'altro, il SIA richiesto;
- e. che, con nota acquisita al prot. reg. n. 930463 del 14/12/2012, la Sorgenia S.p.A. ha comunicato che avrebbe provveduto *"alla trasmissione del progetto elettrico aggiornato inerente le opere di rete TERNA...[omissis]"*;
- f. che, con nota prot. reg. n. 944035 del 20/12/2012, si è provveduto a comunicare alla Sorgenia S.p.A. la necessità, considerata l'entità delle integrazioni sia amministrative sia progettuali da produrre, di esperire per il progetto in parola una nuova procedura di VIA e, quindi, l'archiviazione dell'istanza acquisita al prot. reg. n. 296685 del 04/04/2008;
- g. che, con nota acquisita al prot. reg. n. 56232 del 24/01/2013, la Sorgenia S.p.A. ha chiesto l'annullamento dell'archiviazione disposta con la sopra citata nota prot. reg. n. 944035 del 20/12/2012;
- h. che, con nota prot. reg. n. 126678 del 19/02/2013, sono state richieste alla Sorgenia S.p.A. ulteriori integrazioni;
- i. che la Sorgenia S.p.A. ha trasmesso le richieste integrazioni con note acquisite al prot. reg. n. 229309 del 29/03/2013 e n. 295777 del 26/04/2013;
- j. che è stato acquisito al prot. reg. n. 614512 del 05/09/2013 la D.G.C. del Comune di San Lorenzo Maggiore n. 63 del 26/08/2013 avente ad oggetto *"Richiesta Sorgenia per la realizzazione ed esercizio di un parco eolico di 4 aerogeneratori per 12 Mw da installare sul territorio di questo Comune. Nuova procedura di valutazione di impatto ambientale unitamente ai parchi previsti sui*

comuni limitrofi di San Lupo e Casalduni. Determinazioni", contenente osservazioni relative alla realizzazione del progetto *de quo*;

- k. che la Sorgenia Green S.r.l. ha prodotto, nel corso dell'istruttoria tecnica, ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 878661 del 20/12/2013;
- l. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 141686 del 27/02/2014, la Sorgenia Green S.r.l., ha trasmesso ulteriori integrazioni e chiarimenti acquisiti al prot. reg. n. 239793 del 04/04/2014; e n. 339437 del 19/05/2014;
- m. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 09/07/2014, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC - parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione d'Incidenza per le seguenti motivazioni:
- m.1 mancato coinvolgimento del Comune di Guardia Sanframondi, interessato dagli impatti potenziali determinati dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in quanto il relativo confine dista all'incirca 100 metri dall'impianto in progetto. Il proponente non ha depositato alcuna documentazione presso il Comune di Guardia Sanframondi, ai sensi dell'art. 23 comma 3 DLgs 152/06 e smi, e non ha effettuato alcuna comunicazione a riguardo nell'avviso ai fini della consultazione (art. 24 del DLgs 152/06 e smi), elemento che di per sé determinerebbe una improcedibilità dell'istanza;
- m.2 non risulta essere stata installata alcuna torre anemometrica ai fini della caratterizzazione del sito di progetto;
- m.3 "la cabina di smistamento dell'impianto di San Lorenzo (situata nel Comune di San Lupo) ricade in un particella catastale indicata come percorsa dal fuoco" (Legge n. 353/2000), come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 28.03.2011 dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo;
- m.4 presenza di aree gravate da vincolo ad uso civico per due degli aerogeneratori in progetto, come riportato dal Comune e non dichiarato dal Proponente;
- m.5 la cabina di smistamento, parte della viabilità di accesso e gli aerogeneratori WTG03 e WTG04 sono ubicati all'interno di aree a vegetazione boschiva, in relazione all'uso del suolo riportato nelle cartografie del PTCP di Benevento;
- n. che le coordinate dei 4 aerogeneratori - ricadenti nel Comune di San Lorenzo Maggiore - per i quali la Commissione del 09/07/2014 ha espresso parere negativo di VIA-VI sono quelle di seguito riportate:

Coordinate UTM WGS 84 FUSO 33T

WTG	Easting	Northing
1	467266	4569146
2	467490	4568972
3	467710	4568784
4	467900	4568570

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 604078 del 12/09/2014 si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 09/07/2014 così come sopra riportato;

- b. che la Sorgenia Green S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 673733 del 10/10/2014, osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. in data 09/07/2014;
- c. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/02/2015 - preso atto delle osservazioni presentate dal proponente - ha sospeso l'espressione del parere in attesa di audire il Comune di San Lorenzo Maggiore (BN);
- d. che, per il progetto in parola, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha audito, nella seduta del 02/03/2015, il Sindaco del Comune di San Lorenzo Maggiore - convocato con nota prot. n. 135359 del 26/02/2015 - il quale ha depositato agli atti una dichiarazione contenente i seguenti documenti:
- Delibera di Giunta Comunale n. 83/2011;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 63/2013;
 - Delibera di Giunta Unione dei Comuni Città dei Sanniti n. 03/2013;
 - Nota di trasmissione Delibera di Giunta Comunale n. 83/2011 prot. n. 2007/2011;
 - Nota di trasmissione Delibera di Giunta Comunale n. 63/2013 prot. n. 2820/2013;
 - Certificato di destinazione urbanistica dell'11.03.2011;
 - Certificato di destinazione urbanistica del 02.03.2015.

La Commissione ha sospeso l'espressione del parere e consegnato la documentazione del Comune di San Lorenzo Maggiore e della Sorgenia Green S.r.l. (depositata dal proponente nella seduta del 02/02/2015) al gruppo istruttore per ulteriori valutazioni;

- e. che l'esito della Commissione del 02/03/2015 è stato comunicato al proponente Sorgenia Green S.r.l. e al Comune di San Lorenzo Maggiore con nota prot. n. 405091 del 11/06/2015;
- f. che il gruppo istruttore ha esaminato le osservazioni presentate dal proponente ai sensi dell'art.10bis della L. 241/90 e s.m.i. integrate con la documentazione presentata in data 02/02/2015 nonché la documentazione presentata dall'Amministrazione Comunale in data 02/03/2015.

La documentazione depositata dal Proponente (nella persona dell'ing. Fulvio Scia) nel corso della seduta della del 02/02/2015 è costituita da n. 8 documenti (non protocollati in quanto parti integranti del verbale del 02/03/2015):

- nota di sintesi;
- certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Lupo del 27/03/11;
- certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Lorenzo Maggiore del 11/03/11;
- nota del MATTM di applicazione della L.353/2000;
- planimetrie catastali (stralcio);
- foto del sito;
- nota di controdeduzione del 25/09/2014;
- planimetria con confini comunali.

La documentazione depositata dall'Amministrazione Comunale di San Lorenzo Maggiore nel corso della seduta del 02/03/2015 della Commissione VIA – Sezione Speciale consiste in un'informativa a firma del Sindaco - Emmanuele De Libero - che riporta in allegato la seguente documentazione:

- Delibera di GM n.83 /2011;
- Delibera di GM n.63/2013;
- Delibera di Giunta di Unione dei Comuni "Città dei Sanniti" n. 03/2013;
- nota di trasmissione Delibera GM n.83 /2011 (prot. 2007/2011);
- nota di trasmissione Delibera GM n.63/2013 (prot. 2820/2013);
- Certificato di destinazione urbanistica dell'11/03/2011;
- Certificato di destinazione urbanistica del 02/03/2015.

Tutto ciò premesso, le controdeduzioni elaborate in data 10/11/2014 sono integrate con gli esiti delle audizioni effettuate dalla Commissione VIA e con l'ulteriore documentazione presentata sia dal Proponente che dall'Amministrazione Comunale interessata.

Per ogni osservazione al motivo ostativo si riportano le controdeduzioni elaborate:

Motivo ostativo a

- a mancato coinvolgimento del Comune di Guardia Sanframondi, interessato dagli impatti potenziali determinati dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in quanto il relativo confine dista all'incirca 100 metri dall'impianto in progetto. Il proponente non ha depositato alcuna documentazione presso il Comune di Guardia Sanframondi, ai sensi dell'art. 23 comma 3 DLgs 152/06 e smi, e non ha effettuato alcuna comunicazione a riguardo nell'avviso ai fini della consultazione (art. 24 del DLgs 152/06 e smi), elemento che di per sé determinerebbe una improcedibilità dell'istanza;

Il Proponente sostiene che il Comune di Guardia Sanframondi non debba essere coinvolto nella fase di consultazione perché il territorio di detto Comune *"non risulta neanche parzialmente interessato dal Progetto e/o dalla sua realizzazione"*. Ritiene inoltre che il solo impatto che potrebbe interessare Guardia Sanframondi potrebbe essere quello percettivo ed a riguardo ha escluso *"effetti sui beni architettonici vincolati e sull'intero tessuto urbano"* e che lo Studio Paesaggistico ha comprovato l'assenza di tutti i possibili paesaggistici.

Il Proponente osserva infine che il competente Settore Regionale non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine ai presunti impatti potenziali del progetto sul territorio di Guardia Sanframondi. A tal proposito il gruppo istruttore evidenzia che l'assenza di possibili impatti deve essere valutata all'interno del SIA dal Proponente.

In assenza di valutazioni da parte del Proponente, si ritiene che il Comune di Guardia Sanframondi sia potenzialmente interessato dagli impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in progetto, in considerazione dei seguenti aspetti: distanza dell'aerogeneratore WTG01 dal confine amministrativo del Comune (circa 80 m), altezza complessiva dell'aerogeneratore WTG01 (superiore a 150 m) e dimensioni delle opere civili quali, ad esempio, le piazzole per la manutenzione dell'impianto e per la fase di cantiere (in figura 1 si riporta uno stralcio della *"tav12b – Planimetria Viabilità"*, che rappresenta l'unico elaborato in cui viene mostrata l'effettiva dimensione della piazzola in fase di cantiere per una superficie pari a 70 x 45 m e il confine di Guardia Sanframondi).

Figura 1 – Stralcio della tavola 12b (rev2) planimetria viabilità



L'osservazione del Proponente al motivo ostativo a) non è pertinente, pertanto non può essere accolta.

Motivo ostativo b

b non risulta essere stata installata alcuna torre anemometrica ai fini della caratterizzazione del sito di progetto;

In relazione al motivo ostativo individuato dalla lettera b), il Proponente ha fornito un documento denominato "*Caratterizzazione anemologica del sito Parco eolico di San Lorenzo Maggiore*", che è stato depositato il 24 ottobre 2008 presso il competente Settore "Regolazione Mercati – Regione Campania" nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex art.12 del DLgs 387/03. Il documento non risultava agli atti della istruttoria VIA.

La Relazione suddetta mostra come effettivamente non sia stata installata alcuna torre per il monitoraggio

anemometrico nel Comune di San Lorenzo Maggiore, poiché la caratterizzazione anemologica del sito è stata

effettuata con un software di modellazione sulla base dei dati anemometrici acquisiti mediante le campagne di

monitoraggio svolte nei comuni adiacenti (con n. 4 stazioni a Casalduni, Cerreto Sannita e San Lupo).

L'osservazione del Proponente al motivo ostativo b) è pertinente e il documento fornito la rende esaustiva, pertanto può essere accolta.

Motivo ostativo c

c la cabina di smistamento dell'impianto di San Lorenzo (situata nel Comune di San Lupo) ricade in una particella catastale indicata come percorsa dal fuoco" (Legge n. 353/2000), come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 28.03.2011 dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo;

Nell'osservazione al succitato motivo ostativo c, il Proponente riporta una sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, 15 luglio 1998, n.1048) per cui il divieto di costruzione valido per le aree percorse da incendi non può essere esteso agli interventi costruttivi che sarebbero stati consentiti prima di detto evento.

Sulla base della documentazione presentata dal Proponente (SIA – tabella a pag. 39 e testo a pag. 44), si rileva che l'area percorsa da incendio e destinata alla realizzazione della cabina di smistamento (CS-San Lorenzo) è classificata come area boscata dal PTCP di Benevento (Bosco di querce caducifoglie - Tavola B4.1). Si ribadisce, pertanto, che precedentemente all'evento di incendio la realizzazione del progetto sarebbe stata consentita solo dopo un'adeguata valutazione dei possibili impatti sul bosco evidenziato. Tale valutazione è assente negli elaborati presentati.

È significativo, altresì, rilevare che non sono state considerate alternative progettuali in merito alla delocalizzazione del manufatto.

Permangono pertanto le criticità già evidenziate.

Inoltre il Proponente deposita uno specifico parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per cui gli impianti eolici sembrerebbero "*opere pubbliche necessarie alla salvaguardia dell'ambiente*" e, in quanto tali, non ricadono nel divieto di cui all'art.10 della L. 353/2000.

In relazione al suddetto parere se ne prende atto. Considerato che lo stesso risulta datato 2008 e mai aggiornato, si ritiene che lo stesso non sia dirimente ai fini dell'espressione del parere

Motivo ostativo d

d presenza di aree gravate da vincolo ad uso civico per due degli aerogeneratori in progetto, come riportato dal Comune e non dichiarato dal Proponente;

Il Proponente, nell'osservazione al succitato motivo ostativo d, fa riferimento alla DGR Campania n. 368 del 23 marzo 2010, in cui *"si definisce come destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*.

Si fa presente che all'interno della stessa delibera si stabilisce che *"il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico è di competenza del Consiglio Comunale"*, organo rappresentativo della comunità locale, in quanto gli "usi civici" rappresentano il diritto da parte dei singoli componenti di una collettività di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima. Si auspica quindi che venga messa in atto da parte degli Enti Locali una corretta procedura di mutamento di destinazione d'uso delle aree gravate che includa una opportuna evidenza pubblica, in quanto è necessario permettere la partecipazione (anche con dissenso e/o obiezioni) ai singoli soggetti appartenenti alla comunità locale, che rimangono comunque i reali titolari dei diritti civici.

A tal proposito il Comune di San Lorenzo Maggiore ha dichiarato che *"non intende assolutamente rimuovere"* il vincolo di uso civico gravante sulle aree oggetto dell'intervento, come riportato chiaramente nella Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26/08/2013, nonché nel verbale di Deliberazione dell'Unione dei Comuni "Città dei Sanniti" del 28/08/2013. Inoltre il Comune di San Lorenzo Maggiore, nel corso dell'audizione in Commissione VIA del 02/03/2015, ha ribadito la volontà di non rimuovere alcun vincolo di uso civico ed ha inoltre depositato un nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica datato 02/03/2015, a parziale modifica e integrazione del precedente, che attesta *"che l'area sita in San Lorenzo Maggiore e censita in catasto al Foglio n.1 Particelle 2-3-4-9-10-11-12-13-14-15-19-48-49-50-51-52-53-54-56-57 e 58 risulta area montana boscata; che l'area è pertanto sottoposta Ope Legis a vincolo di tutela Paesistica ex art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004; che l'area suddetta è gravata da USI CIVICI ai sensi della Legge dello Stato 16706/1927, n.1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/02/1928, n.332 e smi"*.

L'osservazione del Proponente al motivo ostativo d) è pertinente. E' altresì chiara ed evidente l'ostativa dell'Amministrazione Comunale al rilascio dello svincolo e quindi alla sospensione gli usi civici gravanti sui terreni interessati da parte.

Fermo restando le prerogative dell'Amministrazione Comunale, che può sempre far valere le proprie istanze in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento unico, la tematica non può non essere oggetto anche di valutazione ambientale. Si osserva difatti che lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere la *"descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, (...) ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico..."* (All. VII al DLgs 152/06 e smi) e i terreni o i beni immobili (beni materiali) oggetto di *uso civico* e appartenenti alla collettività (popolazione locale). Pertanto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale non può prescindere dalla riesamina di questi aspetti nell'ambito della più generale della valutazione degli effetti sul patrimonio culturale e paesaggistico locale.

Motivo ostativo e

e la cabina di smistamento, parte della viabilità di accesso e gli aerogeneratori WTG03 e WTG04 sono ubicati all'interno di aree a vegetazione boschiva, in relazione all'uso del suolo riportato nelle cartografie del PTCP di Benevento.

Il Proponente, in riferimento all'osservazione al succitato motivo ostativo e, afferma che le disposizioni del PTCP – Benevento (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 26/07/2012), recanti individuazione delle aree idonee ovvero i *criteri di corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio*, sono state dichiarate illegittime ed annullate dal TAR Campania (sez VII, sentenza n. 4192 del 6/09/2013).

I suddetti *criteri di corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio* non sono stati utilizzati ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Tale valutazione è stata invece elaborata sulle dichiarazioni dello stesso Proponente che, in relazione all'inquadramento programmatico del progetto rispetto al PTCP di Benevento, riporta le seguenti informazioni: 1) presenza di boschi di latifoglie nell'area di realizzazione della viabilità di impianto; 2) presenza di boschi di querce caducifoglie in corrispondenza delle aree di realizzazione dell'aerogeneratore WTG04, della cabina di smistamento, della viabilità e di parte dell'area destinata all'aerogeneratore WTG03 (pagg. 39 e 76 del SIA); 3) presenza di aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG04, della cabina di smistamento e di tratti di viabilità da realizzare/adeguare (pag 44 del SIA e immagine a pag.84 della Relazione Paesaggistica – figura 2).

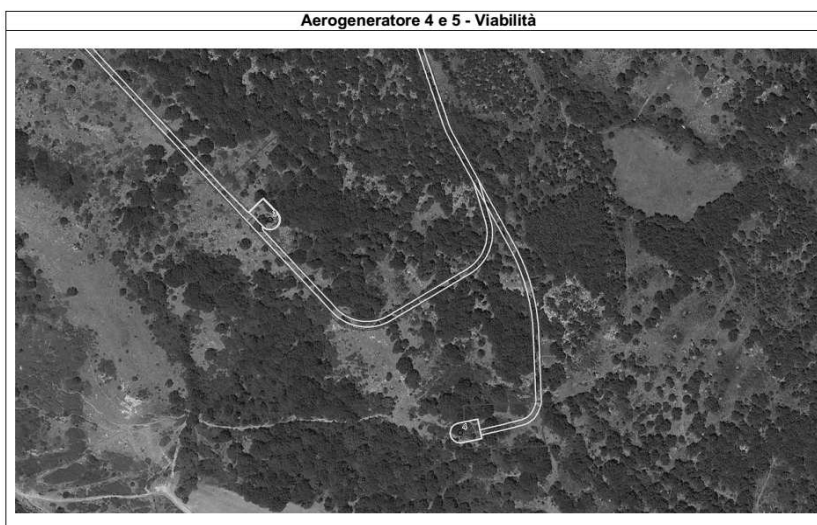


Figura 2 – Aerofotogrammetria con progetto tratta dalla Relazione Paesaggistica

Nel corso dell'audizione in Commissione il Comune di San Lorenzo Maggiore ha depositato un nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica datato 02/03/201, a parziale modifica e integrazione del precedente, che attesta chiaramente *“che l'area sita in San Lorenzo Maggiore e censita in catasto al Foglio n.1 Particelle 2-3-4-9-10-11-12-13-14-15-19-48-49-50-51-52-53-54-56-57 e 58 risulta area montana boscata; che l'area è pertanto sottoposta Ope Legis a vincolo di tutela Paesistica ex art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004”*, in particolare per i vincoli riportati alla lettera g) (superfici boscate) e alla lettera h) (terreni gravati da usi civici).

I boschi devono essere tutelati sia per l'importanza paesaggistico/percettiva, sia per il valore della struttura forestale a garanzia della mitigazione dei fenomeni di dissesto e della conservazione degli habitat e dell'ecosistema. L'elevato e riconosciuto valore naturalistico/paesaggistico delle aree boscate presenti nel sito dell'intervento, sono a fondamento del presente motivo ostativo.

L'osservazione del Proponente al motivo ostativo e) non è pertinente e non può essere accolta.

- g. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che nella seduta del 21/05/2015 - sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC alla luce delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dal proponente nonché della

documentazione prodotta dal Comune di San Lorenzo Maggiore - ha espresso il parere di seguito riportato:

“decide di confermare il parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale espresso in data 09.07.2015 per le seguenti motivazioni:

- *mancato coinvolgimento del Comune di Guardia Sanframondi, interessato dagli impatti potenziali determinati dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in quanto: vi è una distanza dell'aerogeneratore WTG01 dal confine amministrativo del Comune di circa 80 m, l'altezza complessiva dell'aerogeneratore WTG01 è superiore a 150 m e le dimensioni delle opere civili quali, ad esempio, le piazzole per la manutenzione dell'impianto e per la fase di cantiere sono tali da ricadere fisicamente nel comune di Guardia Sanframondi (in figura 1 si riporta uno stralcio della “tav12b – Planimetria Viabilità”, che rappresenta l'unico elaborato in cui viene mostrata l'effettiva dimensione della piazzola in fase di cantiere per una superficie pari a 70 x 45 m e il confine di Guardia Sanframondi);*
- *la cabina di smistamento dell'impianto di San Lorenzo (situata nel Comune di San Lupo) ricade in un particella catastale indicata come percorsa dal fuoco (Legge n. 353/2000), come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 28.03.2011 dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo;*
- *presenza di aree gravate da vincolo ad uso civico per due degli aerogeneratori in progetto, come riportato dal Certificato di destinazione urbanistica presentato dal Comune di San Lorenzo Maggiore e non dichiarato dal Proponente;*
- *la cabina di smistamento, parte della viabilità di accesso e gli aerogeneratori WTG03 e WTG04 sono ubicati all'interno di aree a vegetazione boschiva, in relazione all'uso del suolo riportato nelle cartografie del PTCP di Benevento sulle dichiarazioni dello stesso Proponente in relazione all'inquadramento programmatico del progetto rispetto al PTCP di Benevento”;*

- h. che l'esito della Commissione del 21/05/2015 come sopra riportato è stato comunicato alla Sorgenia Green S.r.l. con nota prot. reg. n. 614321 del 15/09/2015;
- i. che la Sorgenia Green S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 12/03/2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 62/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione d'Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 09/07/2014 e del 21/05/2015, per il progetto di realizzazione di un "Impianto eolico costituito da n. 4 aerogeneratori di grande taglia per una potenza installata totale fino a 12 MW, localizzato in località Pietra Fellara nel Comune di San Lorenzo Maggiore (opere connesse anche nei Comuni di San Lupo, Casalduni e Pontelandolfo)", proposto dalla Sorigenia Green S.r.l. con sede legale in via V. Viviani 12 nel Comune di Milano, per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 mancato coinvolgimento del Comune di Guardia Sanframondi, interessato dagli impatti potenziali determinati dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in quanto: vi è una distanza dell'aerogeneratore WTG01 dal confine amministrativo del Comune di circa 80 m, l'altezza complessiva dell'aerogeneratore WTG01 è superiore a 150 m e le dimensioni delle opere civili quali, ad esempio, le piazzole per la manutenzione dell'impianto e per la fase di cantiere sono tali da ricadere fisicamente nel comune di Guardia Sanframondi (in figura 1 si riporta uno stralcio della "tav12b – Planimetria Viabilità", che rappresenta l'unico elaborato in cui viene mostrata l'effettiva dimensione della piazzola in fase di cantiere per una superficie pari a 70 x 45 m e il confine di Guardia Sanframondi);
 - 1.2 la cabina di smistamento dell'impianto di San Lorenzo (situata nel Comune di San Lupo) ricade in un particella catastale indicata come percorsa dal fuoco (Legge n. 353/2000), come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 28.03.2011 dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo;
 - 1.3 presenza di aree gravate da vincolo ad uso civico per due degli aerogeneratori in progetto, come riportato dal Certificato di destinazione urbanistica presentato dal Comune di San Lorenzo Maggiore e non dichiarato dal Proponente;
 - 1.4 la cabina di smistamento, parte della viabilità di accesso e gli aerogeneratori WTG03 e WTG04 sono ubicati all'interno di aree a vegetazione boschiva, in relazione all'uso del suolo riportato nelle cartografie del PTCP di Benevento sulle dichiarazioni dello stesso Proponente in relazione all'inquadramento programmatico del progetto rispetto al PTCP di Benevento

Le coordinate dei 4 aerogeneratori - ricadenti nel Comune di San Lorenzo Maggiore - per i quali la Commissione del 09/07/2014 e del 21/05/2015 ha espresso parere negativo di VIA-VI sono quelle di seguito riportate:

Coordinate UTM WGS 84 FUSO 33T

WTG	Easting	Northing
1	467266	4569146
2	467490	4568972
3	467710	4568784
4	467900	4568570

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo

Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente Sorgenia Green S.r.l.;
 - 3.2 alla Provincia di Benevento;
 - 3.3 al Comune di San Lorenzo Maggiore (BN);
 - 3.4 al Comune di San Lupo(BN);
 - 3.5 al Comune di Casalduni;
 - 3.6 al Comune di Guradia Sanframondi (BN);
 - 3.7 alla DG 51 02 UOD 04 Energia e Carburanti;
 - 3.8 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.9 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio